SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

(102ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316) (*D'iniziativa del senatore Jannuzzi*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1752, 1753
PARRI 1753
PIOLA, *relatore* 1752, 1753
RUGGERI 1753
SPAGNOLLI 1753

« Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno » (1429) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1747, 1752
BRACCESI, *relatore* 1748, 1750
CENINI 1749
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1751, 1752
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1751
PIOLA 1752
RODA 1750, 1751
RUGGERI 1749, 1750, 1752
SPAGNOLLI 1750, 1751

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno » (1429)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territo-

rio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica e comunque non classificabili di lusso ai sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni.

B R A C C E S I , *relatore*. Giacchè si sta celebrando il centenario della Unità di Italia, conviene qui ricordare che il credito fondiario cominciò ad avere una propria disciplina organica subito dopo la proclamazione dell'unità nazionale.

A quei dì, il credito immobiliare era esercitato dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa di risparmio di Milano e dal Banco delle Due Sicilie, enti morali sorti per scopi di beneficenza e di risparmio; però, il primo orientamento del nuovo Stato unitario italiano nei riguardi dell'esercizio del credito fondiario, fu la creazione di un solo grande istituto a carattere speculativo sull'esempio della Francia.

Ma i tentativi fatti in tal senso nel 1862 e nel 1863 non ebbero successo e l'esercizio venne affidato ai detti Istituti (ricordo che il Banco delle Due Sicilie venne scisso nel 1864 in due istituti, e cioè negli attuali Banco di Napoli e Banco di Sicilia) e successivamente l'autorizzazione venne data ad altri Enti morali, fra i quali l'Opera Pia San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna.

Tale orientamento sancì la prima legge istitutiva del credito fondiario in Italia promulgata il 14 luglio 1866.

Mi guardo bene dal continuare sugli altri precedenti storici, che sono stati numerosi e vari; mi vale solo affermare che il principio dell'« unicità di Istituto », altre volte ritentato, non è mai andato avanti per cui è venuto sempre più affermandosi il principio di « pluralità di Istituti », perchè rispondente alla diversità di condizioni economiche e territoriali delle varie regioni d'Italia e alle rispettive esigenze tipiche.

Sorsero con tale indirizzo l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, l'Istituto di credito fondiario della Regione trentina, il Credito fondiario sardo (che dal 1946 opera su quasi tutto il territorio nazionale) mentre gradatamente tutte o quasi tutte le Casse di risparmio vennero autorizzate all'esercizio del credito fondiario. Completo l'elenco degli istituti operanti, ricordando l'Istituto italiano di credito fondiario sorto nel 1891 e la Banca nazionale del lavoro, che facoltizzata nel 1919 ad istituire una propria sezione di credito edilizio, successivamente estese la propria attività al credito fondiario.

Circa la competenza territoriale dei vari Istituti autorizzati, ed è qui il nocciolo della questione, accettata la loro molteplicità, venne tentata più volte una disciplina unica senza successo, però gradatamente venne determinandosi la norma di individuare la zona d'influenza di ciascuno per l'esercizio del credito fondiario con quella di influenza e sviluppo del credito ordinario, e a questo stato di fatto si ispirò la legge 16 novembre 1939, n. 1797.

Il criterio appare ed è, a mio avviso, tuttora giusto, e non sto qui a riportare quanto dice chiaramente la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Però eccezioni a tale principio sono avvenute nel tempo. A parte la Banca nazionale del lavoro, l'Istituto italiano di credito fondiario, autorizzato ad operare su tutto il territorio nazionale, ed il Credito fondiario sardo su quasi tutto, anche altri Istituti hanno ottenuto eccezionalmente ampliamenti della loro zona di influenza per motivi ed esigenze particolari. Il principio di massima venne però mantenuto.

Con l'attuale disegno di legge si opera un discreto forzamento ai concetti che ho ricordato, in quanto si dispone che tutti gli Istituti esercenti il credito fondiario potranno agire nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e cioè si dà facoltà illimitata a tutti i suddetti istituti ad operare in Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, provincie di Latina e Frosinone, Isola d'Elba, in alcuni Comuni della provincia di Rieti ed in altri compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Però lo scopo appare evidente e a mio avviso giustifica il provvedimento.

La necessità di incrementare e di potenziare l'edilizia popolare ed economica del Mezzogiorno — ed i fidi vengono destinati unicamente a tale fine — la possibilità di reperire gli importanti mezzi necessari a tale intento attraverso gli Istituti fondiari del Contro-Nord Italia, che hanno larghe possibilità di collocamento delle cartelle, consigliano l'approvazione dell'unico articolo proposto, anche se quache perplessità può sorgere circa i fenomeni che la concorrenza bancaria potrebbe provocare nelle zone ricordate, già servite dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dagli Istituti nazionali e dagli altri locali, che operano nel Mezzogiorno, quali la dispersione dei mezzi, gli aggravi dei costi, le difficoltà dei controlli, e simili.

Mi permetterei soltanto proporre la eliminazione delle parole « e comunque non classificabili di lusso », in quanto inutili, poichè le disposizioni concernenti l'edilizia popolare ed economica sono precise in materia e potrebbe, l'inciso, facilitare costruzioni aventi carattere speculativo.

A questo punto conviene leggere il parere espresso dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno. Esso dice testualmente:

« La Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha ritenuto all'unanimità di poter esprimere parere favorevole al disegno di legge, che tende ad aprire all'azione di tutti gli Istituti di credito fondiario le zone del Mezzogiorno continentale ed insulare — e precisamente quelle in cui è abilitata ad operare la Cassa per il Mezzogiorno ai termini della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646.

Se gli Istituti che traggono i mezzi di provvista in zone più feconde di risparmio hanno interesse ad estendere il loro campo d'azione in zone dove minori sono le possibilità del risparmio, non minore è l'interesse di queste ultime ad assorbire capitale disponibile, che, in caso diverso, potrebbe risultare inutilizzato nelle casse degli istituti di credito fondiario.

Il principio, anzi, — e per la considerazione su esposta — a parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno dovrebbe essere esteso anche alle operazioni sui fondi rustici, per consentire una maggiore circolazione di credito in un settore che, non meno di quello specificatamente fondiario, ha bisogno di più larga disponibilità di mezzi da investire nella terra.

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno esprime, dunque, parere favorevole al disegno di legge in esame, e fa voti per l'estensione della deroga in esso contenuta alle operazioni di credito sui fondi rustici ».

Dal canto mio mi permetto di insistere nel proporre l'emendamento soppressivo delle parole « e comunque non classificabili di lusso » in quanto, come ho già detto, con tale eliminazione, si tenderebbe a consentire che gli istituti potessero fare operazioni di credito fondiario nel Mezzogiorno solamente per l'edilizia popolare ed economica. Circa la estensione del provvedimento ai beni rustici, proposta dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno, riterrei inopportuno di accoglierla. Se mai potrebbe essere presentato in merito un apposito disegno di legge.

C E N I N I . Sono favorevole al disegno di legge e ritengo che debbano essere esclusi i mutui sui fondi rustici in quanto andremmo al di là di quelle che sono le possibilità degli Istituti. Riterrei, infine, che il disegno di legge dovrebbe essere approvato così com'è.

R U G G E R I . Mi dichiaro sostanzialmente d'accordo. Evidentemente gli Istituti di credito fondiario hanno notevoli depositi liquidi ed intendono impiegarli nel Mezzogiorno. Dove invece non sono d'accordo con il relatore, è sulla proposta di sopprimere la

dizione « e comunque non classificabili di lusso ». Lascerei le cose come stanno, in quanto è noto come tante case di lusso passino per economiche. Direi però anche una altra cosa: con tutti questi casi ed eccezioni non si finirà più; adesso praticamente si stabilisce che dalla « linea gotica » in giù sono autorizzati ad operare il credito fondiario determinati istituti. Mi domando: non è il caso di liberare ovunque, senza tutte le restrizioni finora esistenti per cui la Cassa di risparmio di Bologna opera solo in Emilia, quella di Milano in Lombardia: ciò non ha senso dopo questa legge.

B R A C C E S I , *relatore*. Ho accennato ai criteri di carattere generale, cioè che ciascun istituto esegue operazioni nella zona di sua influenza, in quanto sa quale è la situazione economica dei mutuatari.

R U G G E R I. Avverrà che dalla linea Tronto-Roma in giù vi sarà libertà di operazioni, sia per quello che riguarda il Sud, sia per il Centro-Nord Italia: e in tal modo gli Istituti di credito si faranno concorrenza. Anche se, da un punto di vista di utilità, tale concorrenza si possa accettare, mi sembra che sia il caso di creare la stessa situazione anche al Nord, se non in questa occasione, magari studiando un provvedimento legislativo *ad hoc*.

S P A G N O L L I . Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge si legge che il provvedimento, concedendo la facoltà di operare in tutto il territorio nazionale, e cioè in zone lontane da quelle nelle quali l'azienda madre esercita il credito ordinario, trascura evidentemente quei criteri prudenziali posti a base dell'attuale legislazione. Ora mi domando se ciò non sia più che sufficiente a far sorgere il dubbio sulla validità e l'opportunità del disegno di legge in esame. In secondo luogo osservo che probabilmente gli istituti a carattere regionale, in base a questa legge, avranno la possibilità di compiere operazioni fondiarie di cospicua portata fuori della propria zona, si guarderanno dal prendere in considerazione le minori operazioni che venissero loro richieste nella zona di normale influenza. Ad un certo determinato momento non si capisce perchè il provvedimento sia stato ristretto al Mezzogiorno: e qui nasce qualche altra perplessità, manifestata d'altronde dallo stesso senatore Braccesi nella sua relazione: il quale relatore ha espresso dei dubbi sulla opportunità che nelle zone, che continuano a dire che hanno bisogno di facilitazioni e provvidenze e che sono già notevolmente « arate » da altri Istituti, si vada a permettere ad istituti di credito fondiario di inserirsi anche essi. Desidererei pertanto dal rappresentante del Governo qualche spiegazione sulle perplessità che sorgono leggendo la relazione governativa e che lo stesso relatore ha manifestato in Commissione, desidererei cioè sapere se i dubbi e le perplessità sono stati superati in una visione di autentica utilità di questa estensione limitata al Mezzogiorno e domanderei anche il perchè sia stata limitata. Se l'onorevole Sottosegretario mi potrà chiarire in maniera serena questi dubbi e dirmi che il provvedimento è utile, non sarei alieno dall'accettare anche la proposta del relatore di togliere le parole « e comunque non classificabili di lusso ».

R O D A . In questo argomento, che apparentemente è un argomento di pacifica amministrazione, invece vi è una questione di fondo assai importante: mi si permetta di dire, con la consueta schiettezza e franchezza, che debbo rilevare in questo provvedimento la politica bifronte del Governo, e con ciò non voglio imputare personalmente nè ai Ministri, nè ai Sottosegretari la colpa; si tratta della politica bifronte che in tema di edilizia popolare è sempre stata svolta dal Governo. Noi abbiamo parlato molte volte di questa materia e ne abbiamo parlato tutte le volte che si è dovuto discutere di politica e di edilizia popolare, di case popolari, di esenzioni fiscali e di agevolazioni creditizie. Qui, infatti, siamo nel campo di agevolazioni creditizie: quando si tratta di non pagare le imposte i proprietari di case fanno passare le loro abitazioni come case popolari; quando si tratta di sfrattare gli occupanti, allora le loro case diventano di lusso.

Richiamo la vostra attenzione sulle ultime vicende penosissime riguardanti l'ultima

legge sulla proroga del blocco dei fitti, legge che abbiamo varato con estrema faciloneria — e non con facilità soltanto — alla vigilia delle ferie natalizie dell'anno passato, sotto la pressione dell'urgenza e senza avere il tempo di prenderla in seria considerazione. Questa legge ha un articolo che contiene una disposizione per cui le case di lusso che fino ad allora, fino cioè al dicembre 1960, avrebbero dovuto possedere determinati requisiti — mi pare sei o sette requisiti — agli effetti dello sfratto (gli sfratti che avrebbero cominciato ad avere effetto col gennaio successivo), che gettava nella più squallida miseria o sul lastrico centinaia di migliaia di famiglie italiane, sono considerate tutte case popolari, poichè le prerogative per far considerare case di lusso le abitazioni sono discese da 7 a 4. Basta avere quattro prerogative — che sono possedute anche dalle case minime — per far classificare, agli effetti di questa politica vessatoria degli sfratti, case di lusso quelle che sono popolari. Quando però si tratta di chiedere le agevolazioni, ecco che le stesse case di lusso diventano popolari e diventano popolari persino i palazzi di due o tre secoli fa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se l'agente delle imposte è bravo, come in genere lo sono gli agenti delle imposte, non riesce facile ad un proprietario far passare per popolare una abitazione di lusso, che deve avere evidenti e palesi requisiti fissati per legge.

R O D A . Agli effetti delle agevolazioni fiscali, sono classificate popolari, e quindi hanno goduto e godono dell'esenzione venticinquennale, le case che non hanno determinati requisiti; quando però si tratta di sfrattare, allora bastano quattro di quei dieci-dodici requisiti per farle classificare di lusso e concedere lo sfratto in deroga al blocco dei fitti. Bisognerebbe, secondo me, fissare questa norma: sono case di lusso quelle che non hanno mai goduto e non godono di esenzioni fiscali.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Tutti gli istituti regionali i quali esercitano il credito fondiario hanno il desiderio, in sostanza, di limitare la propria attività nell'ambito della loro regione e questo per ovvie ragioni di concorrenza bancaria. Per il Mezzogiorno si è creduto di fare una eccezione, appunto perchè una delle questioni gravi per il Mezzogiorno era la carenza dei capitali; tutti i provvedimenti che andiamo a fare per migliorare il Mezzogiorno urtano di fronte al fatto che mancano i capitali necessari, capitali che si trovano invece con maggiore frequenza e possibilità nelle regioni settentrionali.

Si è voluto così limitare in parte la concorrenza non estendendo a tutta l'Italia la possibilità di intervento da parte di Istituti di credito fondiario e dall'altra parte far sì che questi Istituti, che sono quelli dell'Italia settentrionale (come la Cassa di risparmio per le provincie lombarde) vengano ad integrare la povertà di capitali delle regioni meridionali. Il senatore Bertoli sa, ad esempio, che il Banco di Napoli non ha le disponibilità che dovrebbe avere per le necessità soprattutto di carattere edilizio. Ed infatti gruppi di impiegati, di agricoltori eccetera non hanno i fondi necessari per costituire cooperative ed ottenere i contributi e i finanziamenti e le loro pratiche giacciono presso il Ministero dei lavori pubblici. Per il territorio della Cassa per il Mezzogiorno è assolutamente indispensabile questa immissione di possibilità attraverso gli Istituti di credito non essendo possibile alcun sensibile intervento da parte dello Stato. Gli istituti di credito fondiario hanno invece, come è risaputo, i capitali necessari. Questo è il vero senso che riveste il disegno di legge in esame.

S P A G N O L L I . Desideravo appunto avere una assicurazione in questo senso da parte del Governo sulla utilità di questa estensione, che è vista come una strumentazione che porta a disposizione delle zone che sono nell'ambito della Cassa per il Mezzogiorno dei mezzi finanziari che altrimenti non sarebbero reperibili. Prendo quindi atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e mi dichiaro d'accordo. Aggiungerei peraltro di essere d'accordo con il relatore per la eliminazione delle parole « e comunque non classificabili di lusso », così come egli ha proposto.

R U G G E R I . Mi permetto fare una richiesta: che venga estesa l'autorizzazione per lo meno per alcune regioni — come le Marche, sicuramente, ma credo anche il Lazio e l'Umbria — dove non vi sono istituti locali di credito fondiario, così che per fare tali operazioni si deve ricorrere ad istituti del Nord o al Banco di Napoli, che però, per le operazioni di questo tipo, deve badare al Mezzogiorno.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il senatore Ruggeri prepari un disegno di legge e ritengo che si potrà approvare senz'altro.

P I O L A . Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore di cancellare le parole « e comunque non classificabili di lusso ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Braccesi, soppressivo cioè delle parole « e comunque non classificabili di lusso ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari ».

Prego il relatore, senatore Piola, di dare alla Commissione i chiarimenti che sono stati richiesti e di cui egli si è detto già in possesso.

P I O L A , *relatore*. Il punto di divergenza tra gli onorevoli Commissari era dato dalla frase inclusa nell'articolo 1 del disegno di legge che si riferiva alle « fiere campionarie generali a carattere internazionale ». La Commissione aveva cioè notato che quella era una dizione troppo restrittiva, che avrebbe impedito a molti dei nostri enti fieristici di usufruire dei benefici che il disegno di legge si propone di concedere. Ho pertanto esaminato con maggiore accuratezza la posizione ed anch'io sono venuto nella determinazione di accedere all'opinione della maggioranza dei colleghi della Commissione, nel senso che si può depennare dall'articolo la dizione « generali a carattere internazionale », e questo perchè in definitiva la legge che riguarda gli enti-fiera, e che è la legge 5 luglio 1934, numero 1607, pur classificando le manifestazioni in interprovinciali, nazionali ed internazionali, non dà però nessuna definizione di ciascuna di queste forme di enti; ma si rimette al Ministero circa il riconoscimento della internazionalità, della nazionalità e dell'interprovincialità di esse ed il Ministero, nel dare l'autorizzazione che la legge prevede, si ispira a dei concetti pratici: vede, cioè, se il numero degli espositori internazionali è superiore a quello dei nazionali, se quelli di altre provincie è superiore a quello della provincia in cui avviene la mostra e in base a questi accertamenti di carattere pratico dà la qualifica di internazionale, nazionale o interprovinciale. Il semplice fatto di appartenere all'Unione internazionale delle Fiere non è considerato dal Ministero adempimento agli obblighi prescritti nella legge del 1954, nè è considerato elemento decisivo, pur tenendosene qualche volta conto. Di fronte a questa mancanza di definizione giuridica, è bene cancellare dal testo del provvedimento le parole « generali a carattere internazionale ».

In questa maniera, mi pare possa essere superato il punto di maggiore divergenza e si ottiene quell'allargamento di benefici che molti Commissari avevano auspicato.

Dal punto di vista fiscale, mi pare però che un allargamento indiscriminato non sia opportuno; pertanto io propongo nuovamente l'emendamento che già avevo presentato la volta scorsa, e che mi sembra possa ades-

so essere accettato in base alle dichiarazioni che ho fatto. L'articolo unico del disegno di legge verrebbe quindi formulato nel modo seguente:

« All'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

" 1) gli enti che organizzano esclusivamente Fiere campionarie non aventi scopi di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli statuti che alla loro fondazione hanno partecipato almeno tre degli enti pubblici esenti dall'imposta di cui alla precedente lettera *c)* " ».

Naturalmente il titolo del disegno di legge deve essere modificato in conseguenza.

Posso informare la Commissione del calendario delle manifestazioni fieristiche già autorizzate per il 1961, calendario che è, naturalmente, piuttosto complesso.

Le fiere internazionali generali sono quelle di Bari, Bolzano, Messina, Milano, Padova, Palermo e Trieste. Le internazionali specializzate sono quelle di Ancona, Firenze, Napoli, Parma e Verona. Le nazionali generali sono quelle di Bologna e Roma. Le nazionali specializzate sono quelle di Bologna, Civitanova Marche e Foggia. Tutte queste sono manifestazioni organizzate dagli enti autonomi fieristici. Vi sono poi manifestazioni promosse da altri enti o da comitati, ma l'elenco è lunghissimo, ne comprende più di 200, pertanto mi esimo dal darne lettura.

Con la modifica da me proposta mi pare che la Commissione abbia visto accolte tutte le osservazioni che sono state fatte. Come ripeto, è bene, anche per ragioni fiscali, non andare oltre un certo limite. Vi sarà sempre la possibilità di estendere, caso mai, questi benefici con un'altra legge.

R U G G E R I . Pare anche a me che tutte le richieste che erano state fatte siano state accolte, ma dal momento che la formulazione che propone il relatore costituisce, se non erro, un allargamento, dal punto di vista fiscale, rispetto a quanto era stabilito nel testo originario del disegno di legge, io domando se non vi è contraddizione fra il testo proposto dal senatore Piola e l'affermazione che egli ha fatto di voler adottare un criterio piuttosto restrittivo.

P I O L A , *relatore*. Se noi mantenessimo inalterato il testo proposto dal senatore Jannuzzi, verrebbe inclusa soltanto la fiera di Bari; questa è la ragione per la quale io propongo una certa estensione, estensione che non sorpassi però un determinato limite.

R U G G E R I . Ringrazio il relatore del chiarimento, e mi dichiaro favorevole all'emendamento che egli ha presentato.

P A R R I . Ritengo anch'io che la formulazione proposta dal senatore Piola sia accettabile, poichè risponde alle esigenze che sono state poste in rilievo.

S P A G N O L L I . Io pure mi dichiaro soddisfatto del testo proposto dal relatore; dobbiamo essere grati al senatore Piola di aver accolto le richieste fatte precedentemente e di averle, anzi, in alcuni punti migliorate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

A questo disegno di legge è stato presentato dal senatore Piola un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo unico col seguente:

« All'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

" 1) gli enti che organizzano esclusivamente Fiere campionarie non aventi scopi di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli statuti che alla loro fondazione hanno partecipato almeno tre degli enti pubblici esen-

ti dall'imposta di cui alla precedente lettera *c)* " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Piola propone di sostituire il titolo del disegno di legge col seguente: « Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Se non si fanno osservazioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge è pertanto approvato.

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari